



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 03/11/2020

Sommario

Contatti Comitato Regionale fino al 24 novembre 2020.....	2
Dilazione pagamenti per le iscrizioni ai Campionati Regionali e Provinciali della L.N.D.	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	3
Circolare n. 32 della L.N.D. – D.L. 28 Ottobre 2020, n. 137.....	3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE.....	3
Segreteria.....	3
Svincoli Campionato Carnico	3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	3
Segreteria.....	3
Svincolo per Inattività Giovane Calciatore	3
Il Programma di Sviluppo Territoriale (PST) E le Aree di Sviluppo Territoriale (AST)	4
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE.....	6
RISULTATI GARE	6
GIUSTIZIA SPORTIVA	6
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	6
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	6
ERRATA CORRIGE	10

Contatti Comitato Regionale fino al 24 novembre 2020

In relazione all'ordine di servizio della LND del 26 ottobre 2020, avente per oggetto le **misure di contenimento emergenza Covid-19**, si comunica sino a tutto il 24 novembre 2020 salvo proroghe, gli Uffici del Comitato Regionale **rimarranno chiusi al pubblico** e potranno essere così contattati:

TELEFONICAMENTE al n. 0432/932592

interno Amministrazione – Gestione Attività – Segreteria

FAX al n. 0432/932517

MAIL ai seguenti indirizzi:

segreteria.lndfvg@pec.it

segreteria.fvg@lnd.it

coordinamento.lndfvg@pec.it

coordinamento.fvg@lnd.it

amministrazione.lndfvg@pec.it

amministrazione.fvg@lnd.it

Dilazione pagamenti per le iscrizioni ai Campionati Regionali e Provinciali della L.N.D.

Stagione Sportiva 2020/2021

Al fine di consentire alle società di poter perfezionare il pagamento di quanto dovuto con maggior tempo a disposizione, la Lega Nazionale Dilettanti ha previsto una modifica in deroga alle date di scadenza dei pagamenti come così di seguito specificato:

Seconda rata: ulteriore 30% dell'importo globale **entro il termine perentorio del 23 Dicembre 2020;**

Terza rata: ulteriore 20% dell'importo globale **entro il termine perentorio del 31 Gennaio 2021;**

Quarta rata: saldo restante 20% **entro il termine perentorio del 28 Febbraio 2021.**

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n. 32 della L.N.D. – D.L. 28 Ottobre 2020, n. 137

In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 32 della L.N.D. dd. 02.11.2020 inerente "D.L. 28 Ottobre 2020, n. 137 – Ulteriori misure urgenti in materia di tutela alla salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica".

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

SVINCOLI CAMPIONATO CARNICO

Trascriviamo qui di seguito l'elenco dei calciatori svincolati in base all'art. 32 bis delle N.O.I.F. e relativi al Campionato Carnico:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
3.664.273	CACITTI Amos	28.07.1987	A.S.D. VERZEGNIS
4.637.577	DEL BIANCO Christian	01.11.1994	S.S. PONTEBBANA
5.406.715	EICHER CLERE Matteo	10.05.1995	A.S.D. S.PIETRO
4.516.954	FRANZ Davide	04.04.1994	A.S.D. CAMPAGNOLA
4.653.909	SELENATI Matteo	25.10.1994	A.S.D. MOBILIERI SUTRIO

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANE CALCIATORE

Si comunica che

Esaminata la domanda di annullamento del tesseramento presentata prima dell'inizio dell'attività 2020/21, dal giovane calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale in accordo con la società per la quale è stato sottoscritto;

si delibera

lo svincolo del seguente giovane calciatore:

BRICHESE JACOPO 08.12.2007 A.S.D. UNIONE BASSO FRIULI matr. 2.143.889

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

IL PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) E LE AREE DI SVILUPPO TERRITORIALE (AST)

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.

Il Programma di Sviluppo Territoriale (PST), coordinato dal Settore Giovanile e Scolastico, è finalizzato a strutturare un percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa con l'obiettivo di favorire lo sviluppo psicofisico dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici, coinvolgendo attivamente nel percorso le Società, gli allenatori i dirigenti e le famiglie.

OBIETTIVI

- Fornire un indirizzo formativo ed educativo univoco e coordinato attraverso una programmazione e una metodologia condivisa con le componenti tecniche Federali.
- Costituire dei poli formativo-educativi di riferimento per il territorio
- Supportare lo sviluppo delle Società Sportive del territorio
- Sviluppare l'attività giovanile con particolare riferimento alla filiera del calcio femminile
- Promuovere una cultura sportiva finalizzata all'educazione delle nuove generazioni

Il *Programma di Sviluppo Territoriale* (PST) prevede la suddivisione del territorio nazionale in specifiche *Aree di Sviluppo Territoriale* (AST) previste nel numero di 53 nella stagione sportiva 2020/21.

Attraverso il lavoro dello staff qualificato FIGC-SGS in ciascuna Area, verranno coinvolte, ove presenti, da un minimo di 6 ad un massimo di 8 Scuole Calcio Élite ed in alternativa da Scuole Calcio riconosciute e Centri Calcistici di Base.

Le attività di carattere tecnico, educativo, informativo e formativo vengono svolte direttamente presso le Società con il diretto interessamento dei loro tesserati (atleti, tecnici, dirigenti) e dei genitori dei calciatori e delle calciatrici, secondo una programmazione stabilita a livello locale.

Grazie all'affiancamento e alla collaborazione dello staff FIGC SGS la proposta di attività comprende allenamenti e momenti di formazione/educazione che abbracciano diverse tematiche. Le categorie coinvolte sono tutte quelle previste per l'attività giovanile fino all'Under 14 maschile e all'Under 15 femminile.

All'interno delle aree di sviluppo ovunque possibile operano i Centri Federali Territoriali (CFT) che rappresentano il polo territoriale per la valorizzazione e la formazione tecnico-sportiva-educativa delle figure che sul territorio a vario livello sono coinvolte nel percorso formativo ed educativo dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici. Attraverso il *Programma di Sviluppo Territoriale*, il Settore Giovanile e Scolastico intende contribuire in maniera sempre più efficace sullo sviluppo delle Società di Settore Giovanile e sul loro ruolo educativo attraverso la condivisione e diffusione di una metodologia condivisa rivolta alla base del calcio maschile e femminile e ai suoi diversi interpreti.

Le società sono invitate a:

- Collaborare fattivamente allo sviluppo del programma;
- Promuovere la partecipazione dei propri calciatori insieme ai propri tecnici e/o dirigenti:

Segue Il Programma di Sviluppo Territoriale (PST) e le Aree di Sviluppo Territoriale (AST)

Per i dettagli del programma di sviluppo territoriale si rimanda a quanto pubblicato sul sito www.figc.it sezione "SGS" - "Sviluppo".

Le attività settimanali e mensili del *Programma di Sviluppo Territoriale*, verranno pianificate e adeguatamente condivise e comunicate, nelle tempistiche, nella tipologia e nelle modalità, alle Società e ai soggetti coinvolti attraverso la pubblicazione sui Comunicati Ufficiali regionali e/o sul sito istituzionale FIGC-SGS.

In Friuli Venezia Giulia per la s.s. 2020/21 sono previste n.2 *Aree di Sviluppo Territoriali*, coincidenti con gli attuali Centri Federali Territoriali (CFT), e denominate pertanto AST di Udine-San Giorgio di Nogaro e AST di Pordenone-Casarsa della Delizia.

Responsabili Tecnici delle AST sono i Responsabili Tecnici dei CFT ovvero Marco STOINI (AST Udine) e Antonio BORRIELLO (AST Pordenone).

Di seguito la suddivisione delle Scuole di Calcio Élite nelle 2 Aree di Sviluppo:

AST UDINE-San Giorgio di Nogaro

1. ASD Ancona
2. Udinese Calcio spa
3. SS Sangiorgina
4. ASD Fiumicello 2004
5. ASD San Luigi Calcio
6. US Triestina Calcio 1918 srl
7. ASD TS & FVG Football Academy
8. ASD Zaule Rabuiese

AST PORDENONE-Casarsa della Delizia

1. ASD Comunale Fontanafredda
2. Pordenone Calcio spa
3. ASDC Fiume Veneto Bannia
4. ASD Pol. Codroipo
5. ASD Union Martignacco
6. ASRD Udine United Rizzi Cormor
7. UPC Tavagnacco (società di calcio femminile, Scuola Calcio)
8. Donatello SSD srl

In allegato il calendario dell'attività del mese di novembre 2020 nella AST di Udine e Pordenone.

Le attività delle AST sono aperte anche ai Tecnici delle società non direttamente coinvolte, che pertanto sono invitate a partecipare previa comunicazione al rispettivo Responsabile Tecnico AST.

Per eventuali informazioni relative alle AST e per comunicare con le stesse sarà possibile scrivere alle seguenti mail:

AST Udine: areadisviluppoterritoriale.udine@gmail.com

AST Pordenone: ast.pordenone@gmail.com

e, per conoscenza, a:

CFT FVG: cft.friuliveneziagiuliasgs@figc.it

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente, dall'Avv. Severino Lodolo, Vicepresidente e componente effettivo e dall'Avv. Andrea Canzian Componente effettivo e relatore), alla presenza del Segretario Dott. Francesco Poiana, e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Lorenzo Visentini, al termine dell'udienza del 15.10.2020 ha assunto, all'unanimità, la seguente decisione:

DEFERIMENTO n. 5/2020-21 formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. LUGLI Rodolfo, quale Presidente della Società ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE e della Società ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE.

Il deferimento: Con atto dd. 23 settembre 2020, ritualmente comunicato agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 125 C.G.S.

- il sig. **LUGLI Rodolfo**, Presidente della Società Unione Fincantieri Monfalcone, per avere, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 e 32, comma 2 del C.G.S., anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 delle NOIF, consentito e comunque omesso di esercitare ogni doverosa vigilanza al fine di impedire che i calciatori Dragan Adrian e Dragan Laurentiu non tesserati e privi della necessaria tutela medico sportiva venissero ancora una volta impiegati in una gara del Campionato Giovanissimi Provinciali (Ts & Fvg. Football Academy del 15.12.2019);

- la **Società UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per effetto delle violazioni ascritte al suo Presidente e legale rappresentante nonché al Dirigente Accompagnatore Ufficiale Tedone Felice la cui condotta era già stata sanzionata dal Giudice Sportivo presso la D.P. di Gorizia come risulta dal C.U.nr. 41 del 9.1.2020.

La convocazione. Il Presidente del T.F.T. tempestivamente notificava agli interessati ad alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 15 ottobre 2020.

Il dibattimento. All'udienza del 15.10.2020, dinnanzi al T.F.T. è comparso il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per i soggetti deferiti, seppur ritualmente convocati.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale, ribadendo la responsabilità degli incolpati, ha chiesto l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 60 nei confronti del sig. Rodolfo LUGLI e la sanzione di euro 500,00 di ammenda a carico della ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE.

La motivazione.

I fatti oggetto di contestazione (inserimento in distinta di due calciatori, non risultati tesserati in una gara giocata in data 15.12.2019) sono pacifici e comprovati, né mai sono stati revocati in dubbio dagli incolpati, risultando infatti i calciatori DRAGAN Adrian e DRAGAN Laurentiu essere stati tesserati per la ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE solamente in data 19.12.2019.

La presente contestazione risulta in ogni caso in continuità con un precedente deferimento (Deferimento n. 3 - 2020/2021) già deciso da questo Tribunale Federale Territoriale, a carico dei medesimi soggetti ed a cui necessariamente si rimanda in termini di motivazione.

Né si può sostenere che nelle more il sig. Lugli (e conseguentemente la Società Unione Fincantieri Monfalcone a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva) potesse essere venuto a conoscenza della violazione intervenuta in occasione della gara disputata il 15 dicembre 2019, considerato che la prima comunicazione alla Procura federale sul caso è datata 19 febbraio 2020.

Come già ampiamente motivato nella decisione del TFT di data 3.9.2020, appare pacifica la responsabilità dell'accompagnatore ufficiale che - in virtù del ruolo (art. 61 NOIF) - era senza dubbio onerato di effettuare una rigorosa verifica della posizione dei partecipanti alla gara; in ragione in particolare di quanto è previsto dall'art. 7 NOIF (che prescrive che le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC), nonché dagli artt. 32 CGS (che prevede che le attività di tesseramento siano svolte conformemente alle disposizioni federali e ai regolamenti delle Leghe) e soprattutto 43 NOIF (riferito alla tutela medico sportiva, all'obbligo di previo accertamento medico della idoneità fisica, agonistica o non agonistica a seconda dell'età degli interessati).

Tutto ciò tenendo conto delle gravi responsabilità, anche di ordine civile e penale, che potrebbero derivare in caso di infortuni più o meno gravi ai calciatori irregolarmente impiegati, tenendo conto del fatto che la copertura assicurativa garantita dalla Federazione (art. 45 NOIF) è garantita ai soli tesserati.

Diversa è la posizione del Presidente, qui evocato per avere *“consentito e comunque omesso di esercitare ogni doverosa vigilanza al fine di impedire che i calciatori DRAGAN Adrian e DRAGAN Laurentiu venissero impiegati in posizione irregolare, in quanto all’epoca non tesserati”*.

Come già ripetutamente affermato da questo Tribunale in propri precedenti pronunciamenti, di cui all’ultimo proprio nel C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 20 del 10.9.2020 (ed inoltre cfr. C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 8 del 03.08.2020 e n. 90 del 06.02.2020; si vedano altresì C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 95 del 08.03.2019 e C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 149 del 25.06.2018) che hanno avuto la autorevole condivisione della Corte Federale d’Appello (rif. IV Sez., n. 064/2019-2020 Registro Decisioni del 10.03.2020) non è consentito nel vigente Ordinamento Sportivo ravvisare in via pretoria forme di responsabilità diverse da quelle previste, né estendere l’applicazione di regole di condotta, aventi precisi destinatari, a soggetti ulteriori rispetto a quelli per le quali sono dettate, in assenza di prova che l’interessato abbia personalmente consentito il comportamento violativo della norma ovvero che abbia tenuto la lamentata condotta omissiva, la quale non può in nessun modo surrettiziamente atteggiarsi alla stregua di una sorta di responsabilità oggettiva, non prevista per le persone fisiche.

Per quanto di ragione va dunque - ancora una volta - ribadito come non rientri nei compiti del Presidente di una Società il controllo puntuale dei contenuti delle singole distinte di gara, la cui predisposizione (e tutte le conseguenti responsabilità, tanto personali quanto con riverbero sulla posizione della Società ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) spetta ai sensi dell’art. 61, comma 5 delle N.O.I.F. unicamente al dirigente accompagnatore ufficiale.

L’art. 61, comma 5 delle N.O.I.F., infatti (*“con conseguente responsabilità propria e della società”*) fa unicamente riferimento alla posizione del dirigente accompagnatore ufficiale della società, senza indicare altri e diversi soggetti ai quali sia da imputare la conseguenza di una errata, o irregolare, compilazione delle distinte di gara.

Secondo quanto previsto dall’art. 5 del vigente C.G.S., poi, *“le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili”*.

Come già evidenziato, l’art. 61, co. 5 N.O.I.F non è direttamente applicabile al Presidente della Società, al quale non possono pertanto indistintamente e apoditticamente essere estese responsabilità per fatto altrui, a maggior ragione laddove vengano evocate supposte posizioni di garanzia, la cui fonte però nell’atto di deferimento non è in alcun modo specificata.

Il tutto come confermato anche dalla Corte Federale d’Appello nella sopra richiamata decisione (rif. IV Sez., n. 064/2019-2020 Registro Decisioni del 10.03.2020), pertanto anche in questa circostanza ci sarebbe voluto un *quid pluris* oltre alla mera deduzione logica rispetto alla qualifica rivestita dal deferito all’interno della Società di appartenenza.

In assenza di riscontro (che qui manca) che il Presidente fosse a conoscenza dell’impiego di calciatori non tesserati, dunque, il medesimo va prosciolto dall’addebito lui personalmente riferito.

Conseguentemente, venendo meno le violazioni ascritte al suo Presidente e legale rappresentante, non può essere invocata neppure la responsabilità diretta della Società, di cui all’art. 6, comma 1 del C.G.S.

Né può essere richiesta in questa sede la responsabilità oggettiva in capo alla società ex art. 6 comma 2 del C.G.S per le violazioni ascritte al Dirigente Accompagnatore Ufficiale, TEDONE Felice.

Come esattamente indicato dalla Procura Federale, la condotta del sig. TEDONE è già stata sanzionata dal Giudice Sportivo presso la D.P. di Gorizia (come risulta dal C.U.nr. 41 del 9.1.2020); ma in quella sede il Giudice Sportivo Provinciale - pur avendo valutato il caso - non ha ritenuto di sanzionare la Società per la responsabilità oggettiva.

Questo comporta però l'impossibilità di poter considerare, nel presente procedimento, una ipotesi di responsabilità in capo al sodalizio, in quanto ciò costituirebbe una inaccettabile violazione del principio del *ne bis in idem*, immanente in qualsiasi ordinamento giuridico, finanche in quello sportivo. Tanto più che (proprio in ossequio a tale principio) il sig. TEDONE non è neppure stato deferito.

Il dispositivo

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:

- 1) Quanto al sig. LUGLI Rodolfo, rigetta il deferimento e proscioglie lo stesso dall'addebito a lui mosso.
- 2) Quanto a ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE, rigetta la richiesta d'ammenda e proscioglie la società dall'addebito.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici immediatamente il dispositivo della decisione, e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

ERRATA CORRIGE

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 18/10/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 18/10/2020 AURORA BUONACQUISTO - TORREANESE

In relazione alla delibera per la gara AURORA BUONACQUISTO - TORREANESE di PRIMA CATEGORIA del 18/10/2020 di cui al C.U. N. 43 del 29.10.2020, si precisa che – a correzione di un errore materiale di trascrizione e ferma restando l'integrale pronuncia ivi contenuta – il punto terzo della stessa (*“più precisamente, dal minuto 13 al minuto 23 del secondo tempo la ASD AURORA BUONACQUISTO non faceva partecipare alla gara un calciatore nato dal 01.01.1999 in poi, configurandosi – di conseguenza – la violazione del combinato disposto degli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F. e di quanto previsto nel citato CU n. 1 della stagione in corso”*) deve intendersi sostituito con:

*più precisamente, dal minuto 13 al minuto 23 del secondo tempo la ASD AURORA BUONACQUISTO non faceva partecipare alla gara un calciatore nato **dal 01.01.1998** in poi, configurandosi – di conseguenza – la violazione del combinato disposto degli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F. e di quanto previsto nel citato CU n. 1 e nel CU n. 06 del 22.07.2020 della stagione in corso.*

Publicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 03.11.2020

Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)

Il Presidente
(Ermes Canciani)